

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
FERRARA**

**Bando per la concessione di contributi a
sostegno della ripartenza in sicurezza
delle imprese dopo l'emergenza
COVID-19**

Articolo 1 - Finalita' dell'iniziativa

Nell'ambito delle iniziative a sostegno del sistema economico provinciale, la Camera di commercio di Ferrara, con il contributo dei Comuni della provincia, assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per la ripartenza in sicurezza delle imprese ferraresi a seguito dell'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19. L'incentivo, a fondo perduto, ha l'obiettivo di contribuire a ridurre le difficoltà economiche conseguenti alle limitazioni ed alle prescrizioni introdotte nel periodo emergenziale, nonché nella fase 2 di ripartenza graduale dell'operatività delle attività imprenditoriali. Oggetto dell'intervento sono i costi che le imprese hanno dovuto affrontare per una ripartenza subordinata al rispetto di nuove regole imposte per la sicurezza dei lavoratori e nei contatti con tutti i soggetti che si interfacciano fisicamente con l'impresa (clienti, fornitori ecc.), al fine di prevenire una nuova esplosione del contagio.

Articolo 2 - Dotazione Finanziaria

Le risorse complessivamente destinate all'iniziativa ammontano a **691.667,59 euro**.

Le risorse finanziarie stanziare dalla Camera di commercio per l'iniziativa ammontano a € 500.000,00, così suddivise:

- **MISURA A – Spese per la ripartenza in sicurezza: € 365.000,00**
- **MISURA B – Spese per informazione e formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro: € 50.000**
- **MISURA C Spese per tecnologie e strumentazioni digitali per la ripartenza: 85.000,00**

A ciò si aggiungono le risorse che sono messe a disposizione, in funzione di addizionalità (come più avanti precisato) dai Comuni aderenti nelle seguenti misure:

- € 20.000,00 messi a disposizione dal Comune di Cento;
- € 10.000,00 messi a disposizione dal Comune di Codigoro;
- € 10.000,00 messi a disposizione dal Comune di Comacchio;
- € 5.000,00 messi a disposizione dal Comune di Copparo;
- € 50.000,00 messi a disposizione dal Comune di Ferrara;
- € 10.167,59 messi a disposizione dal Comune di Fiscaglia;
- € 3.000,00 messi a disposizione dal Comune di Goro;
- € 5.000,00 messi a disposizione dal Comune di Masi Torello;
- € 2.000,00 messi a disposizione dal Comune di Mesola;
- € 12.000,00 messi a disposizione dal Comune di Poggiorenatico;
- € 7.500,00 messi a disposizione dal Comune di Riva del Po;
- € 12.000,00 messi a disposizione dal Comune di Terre del Reno;
- € 15.000,00 messi a disposizione dal Comune di Tresignana;
- € 30.000,00 messi a disposizione dall'Unione Valli e Delizie (Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato).

I fondi comunali interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle imprese localizzate nei rispettivi territori, su tutte le Misure sulla base delle domande pervenute e dell'ordine cronologico delle stesse, e **solo dopo l'esaurimento delle risorse della Camera di commercio a copertura provinciale.**

La dotazione potrà essere aumentata in ragione di nuove risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili.

La Camera di commercio, soggetto gestore del Bando, si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili anche con riferimento a singole Misure del bando o singoli Fondi comunali;
- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una Misura all'altra.

In caso di esaurimento del fondo camerale e di permanenza di risorse dei fondi comunali, i termini potranno rimanere aperti fino alla scadenza naturale del bando o, comunque, fino a disponibilità di risorse, esclusivamente con riferimento alle imprese localizzate nei territori dei Comuni che presentino ancora disponibilità di risorse.

Articolo 3 - Requisiti delle imprese beneficiarie

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese che abbiano:

- sede legale nella provincia di Ferrara;

e/o

- unità locale operativa nella provincia di Ferrara. L'unità locale operativa¹ dovrà risultare iscritta al REA da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda e con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito, conformemente a quanto riportato nella visura camerale aggiornata.

che siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale.

Gli interventi che si candidano sul presente bando devono essere realizzati nella sede legale e/o nella unità locale operativa situata nella provincia di Ferrara.

Articolo 4 - Casi di esclusione

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese che:

- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- siano sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione, anche volontaria o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01);
- non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente (DURC);
- abbiano in corso, al momento della concessione dello stesso, contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di Ferrara, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Ogni modifica e/o variazione inerente i suddetti elementi, come anche i requisiti di cui al precedente articolo 3, intervenuta dopo la presentazione della domanda e fino alla erogazione del contributo, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di commercio di Ferrara per le necessarie verifiche e valutazioni.

Articolo 5 – Spese ammissibili, periodo di riferimento e soglie minime di ammissibilità

Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta di contributo riferita ad una o più Misure.

MISURA A – Spese per la ripartenza in sicurezza

1. spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro;
2. acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;

¹ Per le imprese agricole che, eventualmente, non siano tenute a tale adempimento cfr. Circolare MiSE 3689/2019 sulla compilazione della modulistica Registro imprese, si fa riferimento al requisito della sede legale, anche con riferimento all'utilizzo dei fondi comunali.

3. acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per l'igiene delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (clienti, fornitori ecc.) e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti;
4. acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi e/o attrezzature di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, divisori in plexiglass);
5. acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per il controllo degli accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (ad es. termoscanner a raggi infrarossi, telecamere termografiche portatili, varchi per la misurazione digitale della temperatura corporea);
6. acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici e contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare norme e protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di persone nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa adeguate in relazioni agli spazi disponibili e alle esigenze di distanziamento;
7. spese per effettuazione di test sierologici o altri accertamenti diagnostici per ricerca Covid-19 sugli addetti dell'impresa;
8. acquisizione di servizi di sicurezza (ad es. agenzia di vigilanza che mette a disposizione personale) per un controllo fisico degli accessi del pubblico o altri soggetti che accedono ai luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa
9. realizzazione di studi, consulenze e servizi per ripensare l'organizzazione degli spazi di lavoro al fine di ridurre la prossimità fisica degli addetti e offrire maggiori garanzie di sicurezza per chi lavora in azienda e per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa.

MISURA B – Spese per informazione e formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

1. spese di formazione del personale e altre consulenze in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rischi di contagio epidemiologico;
2. spese per consulenze e servizi per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine di prevedere l'inserimento e gestione del rischio di contagio epidemiologico;
3. acquisto di materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es. pannelli e cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza da rispettare (distanziamento sociale, dispositivi da indossare, comportamenti virtuosi per una corretta igiene ecc.) da parte dei lavoratori e di chi chiunque venga a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa;
4. acquisizione di servizi di assistenza, finalizzati ad innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali, supportati da consulenza qualificata per l'inserimento di nuovi strumenti e competenze: es. smart working;
5. spese per consulenze e servizi per nuove procedure di sicurezza sanitaria nelle imprese – distanziamento sociale nei luoghi di lavoro - che richiedono anche una differente organizzazione del lavoro, una differente disposizione degli spazi e scansione dei tempi di lavoro.

MISURA C - Spese per tecnologie e strumentazioni digitali per la ripartenza

1. acquisto di pc portatili e relativi software da destinare **esclusivamente** ai dipendenti per favorire la diffusione dello smart working, esclusi smartphone;
2. spese per l'implementazione di sistemi di e-commerce o delivery;
3. spese per l'implementazione di sistemi per lo smart working e il telelavoro;

4. soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
5. spese per connettività a banda ultralarga dell'impresa o dei dipendenti in smart working, sostenute direttamente dall'impresa richiedente.

In tutti i casi sopraelencati in cui sia prevista l'ammissibilità di acquisti di beni materiali sono da intendersi ammissibili a contributo anche i relativi costi di installazione. **Non** sono ammissibili interventi di edilizia.

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo dovranno risultare **emesse ed integralmente pagate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il giorno di invio della domanda** (entrambi i requisiti: data fattura e data pagamento).

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 euro.

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- le spese non riconducibili agli elenchi sopraesposti;
- le spese oggetto di autofatturazione;
- le spese per l'acquisto di beni tramite il leasing mobiliare o noleggio di lunga durata;
- le spese per acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing finanziario;
- le spese per garanzie e relative estensioni;
- le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese per forniture di beni o servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività esercitata dall'impresa beneficiaria.

Non sono, inoltre, ammesse:

- le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza

Articolo 6 – Entità del contributo

Il contributo sarà assegnato a fondo perduto nella misura del **50%** delle spese ammissibili, al netto di IVA ed altre imposte e tasse, fino al limite massimo complessivo di **5.000,00 euro** ad impresa.

Nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità, attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, il contributo sarà assegnato nella misura del 55% delle spese ammissibili, al netto di IVA ed altre imposte e tasse, fermo restando il limite massimo di contributo di 5.000,00 euro.

In caso di spese relative a più localizzazioni aziendali, l'impresa dovrà presentare un'unica domanda che comprenda tutte le spese inerenti la sede legale e/o le unità locali ubicate nella provincia di Ferrara.

Articolo 7 - Normativa europea di riferimento e cumulo

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

Per le imprese agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 25.000,00² euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Registro degli aiuti di Stato".

Ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013/UE e n. 1408/2013/UE un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma "de minimis": ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti a tale titolo nel triennio di riferimento (esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti) non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Il rapporto di collegamento può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza³.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili, in ogni caso nel limite massimo complessivo del 100% delle spese⁴:

- a) con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- b) con aiuti "de minimis" nel limite dell'importo cumulato di 800.000 euro, fermo restando il rispetto dei massimali applicabili per ciascuna tipologia di aiuto;
- c) con aiuti concessi ai sensi di un regolamento di esenzione nel rispetto dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. La concessione del contributo è vincolata, in ogni caso, al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Nel caso siano accertate ipotesi di cumulo⁵ non ammissibili (in particolare sulla base delle dichiarazioni dell'impresa interessata e/o delle

² Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.

³ La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

⁴ Se non diversamente previsto

⁵ E' cura del richiedente verificare eventuali altri aiuti di stato già ottenuti o richiesti che possa configurare cumulo sulle stesse spese. Al riguardo si invita a consultare la disciplina dettata per ogni specifico intervento che possa configurare cumulo, con particolare riferimento alla normativa ed alle circolari applicative (es. Agenzia delle entrate per ipotesi di credito d'imposta).

interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato) non si farà luogo alla concessione del contributo di cui al presente bando o, se già concesso, si procederà alla revoca.

Il contributo di cui al presente bando, con particolare riferimento alle spese di cui alla Misura C, non può essere cumulato con il contributo di cui al Bando Voucher Digitali I4.0 approvato con deliberazione della giunta camerale n. 49 del 7 luglio 2020.

Articolo 8 - Presentazione delle domande

La domanda redatta su apposita modulistica, corredata dalla ulteriore documentazione prescritta per la partecipazione al bando, (scaricabile dal sito www.fe.camcom.it) da riprodurre in formato immutabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), a partire **dalle ore 10,00 del 28 settembre 2020 e fino alle ore 24,00 del 23 ottobre 2020**, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse disponibili, o proroga del termine con riferimento a quei fondi camerale o comunali che dovessero risultare ancora capienti, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it

indicando quale oggetto del messaggio

**“Bando per la concessione di contributi a sostegno della
ripartenza in sicurezza delle imprese dopo l'emergenza COVID-19 - 20CV-PROM -”**

Alla domanda, contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 riportante elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli interventi realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione, dovrà inoltre essere allegata, ai fini di verifica dei conteggi del contributo da assegnare:

- a) copia dei documenti di spesa (fatture) in formato pdf: nel caso di fatture che prevedano anche spese non candidate sul bando sarà cura dell'impresa indicare chiaramente le voci di spesa rilevanti ai fini della richiesta di contributo;
- b) copia delle contabili dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico bancario, carta di credito aziendale con addebito su conto corrente, ecc.) in formato pdf: sarà cura dell'impresa indicare, per ogni documento di spesa, i relativi estremi e documenti attestanti il pagamento. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente bando, esclusivamente i pagamenti effettuati da, o comunque utilizzando, conti correnti intestati all'impresa beneficiaria del contributo;
- c) eventuale altra documentazione utile o necessaria a comprovare gli interventi realizzati.

Si precisa che ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda, né allegati in formato **.zip**.

Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale (reperibile tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000.

Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del richiedente o della procura speciale, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate inammissibili. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno altresì prese in considerazione.

Nel caso di domande inviate tramite soggetto intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- A) a) modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;

B) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

L'invalidità o nullità della procura comporterà l'inammissibilità della domanda.

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, di regola coincidente con quello comunicato al Registro Imprese, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà completo e regolare a tutti gli effetti.

La Camera di commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente l'accettazione dell'invio e l'avvenuta effettiva consegna da parte del sistema. Si precisa, al riguardo, che le comunicazioni di accettazione e di effettiva consegna del messaggio inviato, generate dal sistema di Posta Elettronica Certificata, non attestano in alcun modo comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo. Si ricorda, inoltre, che il sistema di PEC adottato dalla Camera di commercio di Ferrara (tramite InfoCert), ottiene l'ora esatta (UTC - Tempo Universale Coordinato) tramite un sistema sincronizzato con il segnale emesso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) "Galileo Ferraris".

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di commercio si riserva, tuttavia, nei casi di invalidità sanabile, la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 - Esame delle domande ed assegnazione del contributo

Ai fini dell'ammissione al contributo è prevista una procedura a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Per ordine di presentazione delle domande si intende l'ordine cronologico di invio delle domande, tramite Posta Elettronica Certificata, corrispondente all'orario di invio (ora/minuto/secondo) a partire dal giorno ed ora di apertura del bando.

L'assegnazione del contributo avviene in base all'ordine cronologico di invio delle domande. Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'impresa interessata un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.

Alla domanda di contributo in corrispondenza della quale si arriverà ad esaurire il fondo verrà assegnato l'importo residuo disponibile del fondo camerale e/o dei fondi comunali: in caso di più domande eventualmente aventi lo stesso orario di invio (ora/minuto/secondo) sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo inviate in precedenza collocatesi utilmente. Alle domande successive prive di copertura finanziaria e che non saranno oggetto di istruttoria verrà comunicata la non ammissione per esaurimento dei fondi, camerali e/o comunali, disponibili. La determinazione del contributo effettivamente spettante a ciascuna domanda

avverrà entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, al netto di eventuali sospensioni per richieste chiarimenti e/o integrazioni documentali.

Le domande prive di copertura finanziaria, non saranno oggetto di istruttoria.

La pubblicazione dell'elenco delle domande via via ammesse al contributo sarà comunicata via PEC all'impresa richiedente.

Articolo 10– Liquidazione ed erogazione del contributo

La liquidazione ed erogazione del contributo saranno subordinate alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 9 La liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie.

La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara (nei casi previsti), nonché del DURC.

In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione.

L'erogazione avviene nei 60 giorni dal provvedimento di liquidazione.

Articolo 11 - Obblighi delle imprese/soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie del contributo sono obbligate, pena la decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- 1) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- 2) a comunicare eventuali altri aiuti richiesti e/o ottenuti che abbiano ad oggetto le stesse spese ammissibili e che possano dare luogo a cumulo di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, sia in sede di presentazione della domanda che successivamente;
- 3) a comunicare la eventuale rinuncia al contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'assegnazione dello stesso;
- 4) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- 5) ad avere sede legale e/o l'unità locale, come precedentemente specificato, in cui viene realizzato l'intervento nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
- 6) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 12 – Ispezioni e Controlli

La Camera di commercio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, ed eventualmente presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR n. 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine, l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai beni e servizi acquisiti tramite il contributo assegnato. Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione delle azioni oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- la conformità agli originali dei documenti allegati alla domanda (fatture, contratti, ecc.).

Articolo 13 – Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

1. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
2. accertamento ex post di ipotesi di cumulo di aiuti non ammissibili ai sensi dell'articolo 7;
3. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11, per cause imputabili al beneficiario;
4. esito negativo dei controlli di cui all'art. 11;

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ferrara (di seguito anche "Camera di commercio") informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara con sede legale in Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara C.F. e Partita Iva 00292740388, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@ra.camcom.it.

I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di commercio e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni

dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La Camera di commercio cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@fe.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.